



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 103/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

"Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'Apicoltura Calabrese"

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/6/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/6/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308_2013 pag. 3
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Normativa nazionale

D.M. 11 agosto 2014 pag. 27
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».

D.M. 4 dicembre 2009 pag. 41
Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

D.M. 23 gennaio 2006 pag. 49
Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

L. 24 dicembre 2004, n. 313 pag. 67
Disciplina dell'apicoltura

D.M. 20 luglio 1989, n. 298 pag. 75
Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

L. 2 giugno 1988, n. 218 pag. 90
Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

Decreto 16 settembre 2010 pag. 96
Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009

Normativa comparata

L.R. Puglia 14 novembre 2014, n. 45 pag. 100
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura

L.R. Abruzzo 9 agosto 2013, n. 23 pag. 112
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 ^{(1) (2)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ^{(3) (4)}

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

(3) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati vedi il [Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/891/UE](#); per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1182/UE](#); e per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il [Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1183/UE](#); per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, vedi il [Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/273/UE](#); per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, il [Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/33/UE](#); per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2020, n. 2020/760/UE](#).

(4) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 611/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); per integrazione, per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, vedi il [Regolamento 29 luglio 2014, n. 1047/2014](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2014, n. 2015/560](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, vedi il [Regolamento 7 aprile 2015, n. 2015/561](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 11 maggio 2015, n. 2015/1366](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura, vedi il [Regolamento 6 agosto 2015, n. 2015/1368](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 23 giugno 2015, n. 2015/1538](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, vedi il [Regolamento 17 settembre 2015, n. 2015/1550](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori, vedi il [Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2016/232](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/247](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto, vedi il [Regolamento 17 dicembre 2015, n. 2016/248](#); per l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, vedi il [Regolamento \(UE\) n. 2016/1102](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1149](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, vedi il [Regolamento 15 aprile 2016, n. 2016/1150](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1237](#); per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il [Regolamento 18 maggio 2016,](#)

n. 2016/1238; per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, vedi il *Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1239*; per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, vedi il *Regolamento 18 maggio 2016, n. 2016/1240* e il *Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/39*; il *Regolamento 3 novembre 2016, n. 2017/40* per le modalità di applicazione ed integrazione del presente Regolamento per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici; quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, il *Regolamento 13 marzo 2017, n. 2017/892/UE*; per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasce e di animali vivi, vedi il *Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1184/UE*; per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti, vedi il *Regolamento 20 aprile 2017, n. 2017/1185/UE*; per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, vedi il *Regolamento 11 dicembre 2017, n. 2018/274/UE*; per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, vedi il *Regolamento 17 ottobre 2018, n. 2019/34/UE*; per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, vedi il *Regolamento 16 aprile 2019, n. 2019/935/UE*; per quanto riguarda l'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri, vedi la *Decisione 12 giugno 2019, n. 2019/974/UE*; per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli, vedi il *Regolamento 17 dicembre 2019, n. 2020/761/UE*; per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, vedi il *Regolamento 14 luglio 2020, n. 2020/1987/UE*; per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», vedi il *Regolamento 11 novembre 2020, n. 2020/1988/UE*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁶⁾,
visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁷⁾,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁸⁾,
considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽⁹⁾ del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

- (4) È opportuno chiarire che il *regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il *regolamento (UE) n. 1306/2013* stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.
- (5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.
- (6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.
- (8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il *regolamento (CEE) n. 234/79* del Consiglio ⁽¹¹⁾, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
- (9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
- (10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.
- (11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.
- (12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest'ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
- (13) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle prevenienti organizzazioni comuni di mercato.

(15) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17) Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18) Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento. ⁽²⁴⁾

(19) Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

(20) Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

(23) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

(24) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25) Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione

non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

(26) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28) Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

(29) Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31) Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32) Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33) Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35) Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una

cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36) Il presente regolamento dovrebbe effettuare una distinzione tra, da un lato, prodotti ortofrutticoli, che comprendono prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e, dall'altro, prodotti ortofrutticoli trasformati. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile. ⁽²⁴⁾

(37) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

(38) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(39) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

(41) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47) Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla

Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

(49) È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

(50) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51) In virtù del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹²⁾, i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54) La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore viticolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

(57) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1% delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0% ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

(58) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

(59) La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

- (66) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.
- (67) È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.
- (68) Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.
- (69) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.
- (70) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.
- (71) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.
- (72) Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
- (73) È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.
- (74) I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito. ⁽²⁴⁾
- (75) È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.
- (76) Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.
- (77) Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

(78) Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79) Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

(85) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

(87) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

(89) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

- (91) Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.
- (92) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (93) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.
- (94) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.
- (95) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.
- (96) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (97) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.
- (98) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.
- (99) Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
- (100) Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari. ⁽²⁴⁾
- (101) Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
- (102) Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.
- (103) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.
- (104) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105) Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106) Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107) Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

(109) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

(111) Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

(112) Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009.

(113) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

- (117) L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.
- (118) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;
- (119) Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.
- (120) Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.
- (121) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.
- (122) Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.
- (123) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.
- (124) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.
- (125) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.
- (126) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.
- (127) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.
- (128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni

di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel *regolamento (UE) n. 1151/2012*. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(131) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138) L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

(140) Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141) L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppulo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento; le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette

organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144) Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145) Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147) Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(149) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

(150) Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di

diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

(152) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

(154) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

(155) Nell'insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(158) È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159) È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

(160) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In

caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162) In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163) Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165) Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

(168) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

(169) Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173) È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175) Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciononostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

(179) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero poter concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

(182) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(183) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'[articolo 120 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato

regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184) Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188) Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190) Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191) Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

(192) Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

(193) Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(194) È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

(195) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 ⁽¹⁶⁾.

(196) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'[articolo 24 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁷⁾ ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198) Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

(200) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202) In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(203) La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione ⁽¹⁹⁾.

(205) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206) Il [regolamento \(CEE\) n. 922/72](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾, relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il [regolamento \(CEE\) n. 234/79](#), relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio ⁽²¹⁾, relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio ⁽²²⁾, che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la [decisione 2006/232/CE](#) del Consiglio ⁽²³⁾, ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207) Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine

protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (5) Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (6) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.
- (7) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.
- (8) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
- (9) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
- (10) Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).
- (11) *Regolamento (CEE) N. 234/79* del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).
- (12) *Regolamento (CE) n. 73/2009* del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il *regolamento (CE) n. 1782/2003* (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
- (13) *Regolamento (UE) n. 1151/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
- (14) *Direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31),
- (15) *Regolamento (CE) n. 45/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
- (16) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.
- (17) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
- (18) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- (19) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.
- (20) *Regolamento (CEE) n. 922/72* del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).
- (21) Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).
- (22) Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).
- (23) *Decisione 2006/232/CE*, del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).
- (24) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio 2016, n. 130, Serie L.

PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:
 - a) cereali, parte I;
 - b) riso, parte II;
 - c) zucchero, parte III;
 - d) foraggi essiccati, parte IV;
 - e) sementi, parte V;
 - f) luppolo, parte VI;
 - g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
 - h) lino e canapa, parte VIII;
 - i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
 - j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
 - k) banane, parte XI;
 - l) settore vitivinicolo, parte XII;
 - m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
 - n) tabacco, parte XIV;
 - o) carni bovine, parte XV;
 - p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
 - q) carni suine, parte XVII;
 - r) carni ovine e caprine, parte XVIII;
 - s) uova, parte XIX;
 - t) carni di pollame, parte XX;
 - u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
 - v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
 - w) bachi da seta, parte XXIII;
 - x) altri prodotti, parte XXIV.

Sezione 5**Aiuti nel settore dell'apicoltura****Articolo 55** *Programmi nazionali e finanziamento*

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. In deroga al primo comma, i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri modificano i loro programmi nazionali per tener conto di tale proroga e comunicano alla Commissione i programmi modificati affinché siano approvati. ⁽⁴⁸⁾
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
4. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:
 - a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
 - b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
 - c) razionalizzazione della transumanza;
 - d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
 - e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;

- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g) monitoraggio del mercato;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

(48) Comma aggiunto dall'*art. 10, par. 1, punto 3, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE*, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2220/UE*.

Articolo 56 *Poteri delegati*

1. Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;
- b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

2. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.

Articolo 57 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

- a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;
- b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

D.M. 11 agosto 2014 ⁽¹⁾.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'*articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009*, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2014, n. 291.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e in particolare l'art. 5, che stabilisce che le procedure operative di attuazione del decreto medesimo sono definite con un apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha inserito all'art. 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2-ter, lettera d), concernente: «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», e l'art. 47 del medesimo decreto-legge, relativo «all'Agenda digitale italiana»;

Ritenuto necessario favorire la semplificazione e l'informatizzazione di alcune procedure amministrative connesse alla gestione delle anagrafi animali;

Visti i verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 e del 29 gennaio 2013 del gruppo tecnico di coordinamento costituito presso la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, è approvato il manuale operativo contenente le procedure per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato quale parte integrante al presente decreto.

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale (procedure di attuazione del [decreto 4 dicembre 2009](#) - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).

1. Obiettivi

1. Il decreto interministeriale 04 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010) di seguito indicato come «decreto», determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale ed individua all'art. 3 comma 4 i

soggetti responsabili della gestione. In attuazione all'art. 5 del decreto, il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica sono tenuti a garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari. Come sottolineato all'art. 3 del decreto, la Banca dati Apistica Nazionale informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse.

2. Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi. Ciò non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantirà, attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalità della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le regioni, i servizi veterinari periferici nonché il centro di referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalità anche di carattere sanitario.

3. Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte dell'apicoltore o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenzierà in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonererà dalla presentazione, alle competenti autorità, dei modelli cartacei.

4. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli inerenti la qualità dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione. Le modalità di alimentazione della BDA saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN) definito all'art. 2 comma 1 punto *h*) del decreto.

5. Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purché risulti garantito, in tempo reale, l'aggiornamento della BDA attraverso le modalità della cooperazione applicativa così come prevista dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) concernente il «Codice dell'amministrazione digitale».

2. Misure di sicurezza utilizzate

1. I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza nella gestione delle comunicazioni sono costituiti conformemente al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) concernente il «Codice dell'amministrazione digitale»; l'accesso ai servizi in rete sarà consentito secondo quanto previsto dall'art. 64 dello stesso decreto legislativo.

2. Il Centro Servizi Nazionale assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del «decreto» un account per accedere alla BDA associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell'anagrafe apistica nazionale; tale ruolo determina la personalizzazione dell'ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalità di propria competenza.

3. Procedura di accreditamento

1. Le figure che possono richiedere l'attribuzione di un account per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie:

gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;

i Servizi Veterinari delle Aziende USL;

le regioni e le province autonome;

il Ministero della salute;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali;

gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all'art. 6 del «decreto».

2. I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta

Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) per poter ottenere dal CSN l'account ad utilizzare i moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalità di competenza.

4. Generazione di un account per operare in BDA

1. I soggetti responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del «decreto» devono presentare richiesta di account alla BDA tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet dopo essersi autenticati mediante la CNS o altro strumento di identificazione informatica di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. Il modulo di registrazione on-line prevederà l'inserimento dei propri dati identificativi ed il ruolo che si intenderà assumere, in particolare il richiedente dovrà fornire le seguenti informazioni:

nome e cognome;

data di nascita;

indirizzo per la ricezione di informazioni;

indirizzo di posta elettronica;

codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico;

ruolo che si intende assumere (tra quelli previsti nelle categorie di cui al punto 3 comma 1);

consenso al trattamento dei dati personali.

Il sistema predisposto dal CSN verifica le informazioni immesse e, superati positivamente i controlli, provvede a generare in BDA l'account richiesto ed a restituire all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo gli elementi necessari per accedere all'anagrafe apistica (user-id e password). Un operatore del CSN supervisionerà l' *iter* della richiesta.

3. I soggetti che intendono operare in nome e per conto degli apicoltori (persone delegate) dovranno notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica delega e conservare agli atti la delega stessa. L'Autorità competente effettua verifiche a campione sulla corretta tenuta delle deleghe.

4. Il CSN provvederà a conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5. Funzioni consentite agli utenti della BDA

1. Fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) in materia di condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di interrogazione e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente manuale operativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal presente manuale, conformemente a quanto previsto dall'*art. 10 del decreto 4 dicembre 2009*.

2. In particolare: al ruolo apicoltore o suo delegato (art. 3 e 6, del decreto) è permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:

richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco quale inizio dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;

aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA («conferma dati annualità precedente»);

accedere alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'allegato C;

comunicare la cessazione dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

visualizzare i dati di competenza.

Al servizio veterinario dell'Azienda USL è permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per:

assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;

registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformità rilevate, le disposizioni adottate;

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

alle regioni e province autonome è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura per:

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;

al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura registrate sul territorio nazionale per:

la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni e degli apiari;

agli organismi pagatori è consentito operare per:

la visualizzazione e lo scarico dei dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno del settore agricolo;

la registrazione dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'atto del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le eventuali irregolarità evidenziate e le relative sanzioni applicate;

alle associazioni apicoltori, associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) ed ai soggetti e/o persone delegate dall'apicoltore ad operare in BDA è consentito visualizzare e/o

aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega.

Ogni altro soggetto non espressamente indicato dal «decreto», se comunque portatore di interesse nel settore, può essere autorizzato dal Ministero della salute ovvero dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad accedere in consultazione alla BDA; i ministeri di cui sopra comunicheranno al CSN le loro autorizzazioni affinché il CSN possa assegnare al soggetto autorizzato le opportune credenziali.

6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale

1. Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Ai proprietari di alveari già in possesso di un codice aziendale assegnato con regole, modalità e caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente decreto, deve essere assegnato un nuovo codice identificativo secondo la specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovrà avvenire entro la data di cui al punto 5.1 del presente decreto.

2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDA, all'atto della richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi previsti dal presente manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l'apicoltore che intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovrà conservare ricevuta con la data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.

Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non operi direttamente in BDA, tale operazione potrà essere effettuata direttamente dal nuovo delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il nuovo

delegato registrerà quindi in BDA, così come già descritto al punto 4.3, il nominativo del proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonché l'autorizzazione precedentemente citata. La BDA restituirà al precedente soggetto delegato l'informazione inerente la suddetta variazione.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'[art. 6 della legge n. 313/04](#) «Disciplina dell'apicoltura».

Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.

6.1 Registrazione in BDA ed assegnazione del codice univoco identificativo dell'apicoltore

1. Ai fini della registrazione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale e dell'assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute nell'allegato A del presente manuale operativo.

Nel caso in cui il proprietario degli alveari si avvalga di un detentore, di cui al punto 3 del presente manuale, le relative informazioni devono essere registrate in BDA secondo quanto previsto nell'allegato A.

Il servizio veterinario territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317](#) e della Circolare del Ministero della sanità 14 agosto 1996, n. 11.

2. Tale codice assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari.

3. La chiave di ricerca dell'attività di apicoltura, pertanto, sarà costituita dall'identificativo fiscale dell'apicoltore a cui corrisponde un codice identificativo alfanumerico.

4. Per identificativo fiscale dell'apicoltore deve intendersi il codice fiscale del proprietario degli alveari se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi.

5. La struttura del codice identificativo (di 10 caratteri in totale) prevede che:

i primi 2 caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il codice ISTAT numerico del comune nel territorio di competenza del servizio veterinario che assegna, in base alla sede legale dell'apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta effettuata in BDA dall'apicoltore o suo delegato, le due lettere successive rappresentano la sigla della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

6. L'assegnazione del codice identificativo rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe apistica nazionale.

6.2 Cartello identificativo

1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;

dimensioni minime equivalenti al formato A4;

colore del fondo bianco;

riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - [decreto ministeriale 4 dicembre 2009](#)» e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;

caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

2. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

7. Aggiornamento Banca dati Nazionale

Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del presente manuale operativo;

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:

qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciame/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.

gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario.

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al presente decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell'evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all'allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

8. Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a:

tipologia di attività;

modalità di allevamento;

classificazione degli apiari detenuti;

specie e sottospecie allevata.

9. Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

1. Nel caso di temporanea interruzione di attività, per motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento, conservando il cartello identificativo di cui al punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato.

10. Comunicazione cessazione attività di apicoltura

1. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l'attività apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell'attività di apicoltura riportando le informazioni di cui all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell'attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attività.

11. Controlli

1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.

I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.

In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità competente può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.

La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

11.1 Controlli espletati nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo

L'AGEA, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, interagisce con la BDN per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalità nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale- *PSR*), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso web services allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell'ambito del SIAN, sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:

notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;

notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

Le specifiche tecniche concernenti le informazioni relative ai controlli da rendere disponibili devono essere conformi a quanto contenuto nel protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome e l'AGEA per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai servizi veterinari regionali del 10 maggio 2012.

12. Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora i dati di cui al presente manuale siano già registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca dati Apistica Nazionale informatizzata di cui al presente manuale tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della salute e le singole regioni.

2. I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome, con dispositivo della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:

alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali è prevista la registrazione in BDA;

all'identificazione dei singoli alveari.

Allegato A
Dichiarazione attività di apicoltura, assegnazione codice univoco identificativo e registrazione in BDA
Dati relativi all'attività di apicoltura

Allegato B
Dichiarazione cessazione attività apicoltura

Allegato C
Documento di accompagnamento

D.M. 4 dicembre 2009 [↗](#).

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. [↗](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2010, n. 93.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 105, 106 e 107;

Visto il [decreto ministeriale 23 gennaio 2006](#) relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la [legge del 24 dicembre 2004, n. 313](#), recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317](#), recante norme sull'attuazione della [direttiva 92/102/CEE](#) sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'[art. 1](#), comma 2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;

Visto il [decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158](#), recante «Attuazione della [direttiva 2003/74/CE](#), concernente il divieto di utilizzazione di

talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Considerata la necessità, anche al seguito del verificarsi di emergenze epidemiche quali i recenti fenomeni di gravi e diffuse mortalità delle api e spopolamento degli alveari, di attuare un attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico;

Ritenuto pertanto indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario;

Ritenuto a tal proposito urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali organizzare e gestire l'anagrafe apistica ivi compreso lo sviluppo nell'ambito della BDN dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico;

Considerato che il regime degli aiuti comunitari nel settore apistico ha la necessità di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto promuove e regola l'anagrafe apistica.
2. Le principali finalità dell'anagrafe apistica nazionale sono:
 - a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
 - b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;
 - c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

3. I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 2 che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla [legge n. 313/2004](#), si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe apistica: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;

b) BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo;

c) allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;

d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;

e) autorità competente: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ciascuno per le proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali;

f) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei dati;

h) CSN: Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.

Art. 3 *Anagrafe apistica*

1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale è attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale.

2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

- a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;
- b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;
- c) il cartello identificativo;
- d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).

3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
- b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;
- c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'[art. 5](#).

4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

- a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;
- b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;
- c) il CSN;
- d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
- f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Centro servizi nazionale di Teramo.

Art. 4 *Cartello identificativo*

1. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all'[art. 5](#), contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.
2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di apporre le tabelle in prossimità di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.
3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.

Art. 5 *Manuale operativo* [\(3\)](#)

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'[art. 9](#), con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il manuale operativo definisce in particolare:
 - a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
 - b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
 - c) la comunicazione di cessazione di attività;
 - d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
 - e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
 - f) le aggregazioni dei dati;
 - g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
 - h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
 - i) la gestione dei cartelli identificativi.

[\(3\)](#) Per l'approvazione del manuale operativo, di cui al presente articolo, vedi il [D.M. 11 agosto 2014](#).

Art. 6 *Compiti del proprietario*

1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:

- a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;
- b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

Art. 7 *Compiti del servizio veterinario delle ASL*

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio:

- a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;
- b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;
- c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;
- d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;
- e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8 *Compiti delle regioni e delle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome:

- a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;
- b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9 *Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica*

1. È istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un comitato tecnico di coordinamento, di seguito indicato come CTCA, composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) un rappresentante del Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura;

e) un rappresentante del CSN;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative;

g) un rappresentante dell'Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura (CRA-Api).

2. Alle riunioni del CTCA il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche;

propone le eventuali modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa.

4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso.

Art. 10 *Disposizioni finali*

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del manuale operativo di cui all'[art. 5](#).

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 23 gennaio 2006 ⁽¹⁾.**Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, [D.M. 25 marzo 2016](#), a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 797/2004, del 26 aprile 2004](#) del Consiglio, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 917/2004, del 29 aprile 2004](#) della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004;

Vista la [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;

Visto il [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#) sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il *regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995* della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del *regolamento (CEE) n. 729/70* per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;

Visto il *decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999* e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'*articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997*;

Visto il *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, inerente alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della *legge 7 marzo 2003, n. 38*;

Visto il *decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179*, recante l'attuazione della *direttiva 2001/110/CE* del Consiglio sul miele;

Vista la *legge 24 dicembre 2004, n. 313*, sulla disciplina dell'apicoltura;

Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato italiano e che, pertanto, è opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;

Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;

Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del 15 dicembre 2005.

Decreta:

1. [1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del Consiglio n. 797/2004, occorre predisporre periodicamente un programma nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità preposta per la predisposizione del predetto programma nazionale.

2. Il programma di cui al comma precedente usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), gestito dal Ministero dell'economia] ⁽⁴⁾.

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016](#), a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

2. Definizioni.

[1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004](#), concernente la disciplina dell'apicoltura.

2. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico] ⁽⁵⁾.

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016](#), a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

3. Contenuti del programma triennale.

[1. Il programma nazionale è composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realtà territoriale. Non è preclusa la eventuale possibilità di revisione del programma durante il triennio.

2. I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun anno del triennio:

la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali è richiesto il finanziamento;

la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;

l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali, di cui all'allegato II del [reg. \(CE\) n. 917/2004](#) ⁽⁶⁾.

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

4. Presentazione dei sottoprogrammi.

[1. Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma all'ufficio competente del Ministero improrogabilmente entro il 28 febbraio antecedente l'inizio del triennio ovvero, per cause debitamente giustificate, entro il 28 febbraio di uno degli anni successivi all'inizio del triennio.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano il dato aggiornato di cui all'articolo 3, comma 3, entro il 30 giugno dei due anni successivi a quello di presentazione del sottoprogramma.

3. Il Ministero, dopo aver elaborato il programma nazionale, provvede ad inoltrarlo alle amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale all'Esecutivo comunitario entro il termine del 15 aprile, previsto dall'*articolo 2 del reg. (CE) n. 917/2004*, al fine di ottenerne l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.

4. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di una o più amministrazioni interessate, indice un apposito incontro per un'analisi del programma nazionale trasmesso all'Esecutivo comunitario, al fine di un eventuale adattamento dei contenuti dello stesso, a valere dall'annualità successiva] ⁽⁷⁾.

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

5. Interventi ammessi.

[1. Le azioni ammissibili, individuate dall'articolo 2 del reg. (CE) n. 797/2004, sono riportate in allegato 1, unitamente alla codifica e alle relative percentuali di contribuzione pubblica, nonchè ai soggetti beneficiari.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento solo quelle azioni che non beneficiano di altri finanziamenti comunitari del settore. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare duplicazioni di finanziamenti sulle stesse azioni previste da regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali.

3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del reg. (CE) n. 797/2004 e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale di apicoltura o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto, attestanti l'appartenenza al tipo

genetico delle api alle razze *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* ed ecotipi locali nonché *Apis mellifera carnica*. Per quest'ultima la certificazione può essere rilasciata anche dall'autorità competente del Paese di provenienza dell'Unione europea. Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto nè ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.

5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del programma. Inoltre, i beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, con un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni.

6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito dell'azione a), conformemente al diritto comunitario, deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla dicitura sottostante «Ministero delle politiche agricole e forestali».

7. I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.

8. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato 2] ⁽⁸⁾.

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

6. *Compiti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti.*

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio

territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

2. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'articolo 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti; quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale.

3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire ulteriori criteri] ⁽⁹⁾.

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

7. Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti.

[1. L'organismo pagatore competente provvede:

alla predisposizione della modulistica, nonché di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;

alla ricezione delle domande;

alla comunicazione, in tempo utile, alle parti interessate delle anomalie riscontrate;

alla comunicazione ad AGEA - Coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo articolo 9, comma 2;

al controllo della conformità delle domande alle norme comunitarie e nazionali;

alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.

alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;

alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni partecipanti dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il 30 novembre di ogni anno;

all'invio all'AGEA - Coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. L'AGEA - Coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, *D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

8. Ripartizione dei finanziamenti.

[1. Il finanziamento del programma di cui all'articolo 3 è approvato con apposita decisione della Commissione UE in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati membri, ai sensi dell'*articolo 3 del reg. (CE) n. 797/2004*. Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purchè non antecedenti la data del 1° settembre di ogni anno.

2. Il Ministero, dopo aver ottenuto lo stanziamento dei fondi da parte dell'UE, provvede a ripartirli tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari censiti e al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste da talune di queste amministrazioni in sede di preventivo di spesa, concordando con tutti i soggetti partecipanti il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale.

3. Le amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili e indipendentemente dalla eventuale modifica del finanziamento loro assegnato rispetto al richiesto, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero, entro la data del 30 settembre dell'anno di riferimento, i sottoprogrammi con le modifiche apportate ai piani finanziari. Da questa fase non è più possibile inserire nuove azioni.

4. Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, rielabora il programma nazionale, trasmettendone una copia alle Amministrazioni e ad AGEA - Coordinamento, che lo inoltra agli organismi pagatori interessati. Il Ministero, inoltre, cura la sollecita divulgazione di tutte le decisioni assunte dall'Esecutivo comunitario] ⁽¹¹⁾.

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

9. Utilizzo dei finanziamenti.

[1. Gli importi attribuiti a ciascuna azione del programma nazionale possono essere maggiorati o ridotti del 20%, così come disposto dall'articolo 6 del reg. (CE) n. 917/2004, fermo restando il massimale totale. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi costituisce oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 20%, analoga istanza in sede comunitaria per la conseguente approvazione.

2. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare una previsione di spesa aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.

Comunque, l'AGEA - Coordinamento comunica al Ministero, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, eventuali economie di spesa o ulteriori

fabbisogni finanziari al fine di consentire di migliorare l'efficienza di spesa nazionale tramite redistribuzione finanziaria.

3. Le azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere portate a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello d'inizio, per consentire all'organismo pagatore competente di effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004] ⁽¹²⁾.

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

10. Presentazione delle domande di finanziamento.

[1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti di cui all'articolo 2 in regola con la denuncia di detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, secondo le modalità individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto all'articolo 6, nonché le forme associate, gli Enti pubblici, privati e di ricerca.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 aprile di ogni anno, sui modelli predisposti dagli organismi pagatori. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale del richiedente. L'organismo pagatore provvede a informarne le amministrazioni interessate ⁽¹³⁾] ⁽¹⁴⁾.

(13) In deroga alle disposizioni del presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.M. 17 luglio 2014.

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

11. Controlli.

[1. L'attività di controllo, svolta secondo le modalità contenute nel manuale di cui all'articolo 7, è esercitata dall'organismo pagatore, che può coordinarsi con le regioni e le province autonome interessate; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte nel successivo articolo 12.

2. Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:

beneficiari con importo di contributo più elevato (40%);

beneficiari mai controllati nel passato (20%);

strutture verificate nel passato con esiti di irregolarità (30%);

beneficiari estratti secondo il criterio della casualità (10%).

3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'articolo 7.

4. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo rispettivamente per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo, fatto salvo l'applicazione di sanzioni penali] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

12. Modalità di rendicontazione.

[1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall'allegato del [reg. \(CEE\) n. 1663/95](#),

deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del [reg. \(CE\) n. 797/2004](#)», per evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.

2. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di competenza per i controlli previsti dal [reg. \(CE\) n. 1663/95](#)] ⁽¹⁶⁾.

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016](#), a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

13. Comunicazioni.

[1. Le amministrazioni partecipanti al programma forniscono al Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintetica relazione informativa sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate. A questo scopo, nell'allegato 3 è definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.

2. In allegato 4 sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

3. È condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che le regioni e le province autonome comunichino e aggiornino, secondo le scadenze temporali previste, i dati del censimento del proprio patrimonio apistico] ⁽¹⁷⁾.

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016](#), a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli

effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

14. Disposizioni finali.

[1. Il presente decreto sostituisce le vigenti disposizioni esplicative contenute nella circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dall'annualità 2006-2007] ⁽¹⁸⁾.

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, *D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

Allegato 1 ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

Azioni	%	Beneficiari
A ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI		
a1 corsi di aggiornamento a1.1 corsi di aggiornamento formazione rivolti a dipendenti di enti pubblici	100%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	90%	
a2 seminari e convegni tematici	100%	
a3 azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	90%	
a4 assistenza tecnica alle aziende	90%	
a5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura	100%	

B LOTTA ALLA VARROOSI		
b1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati	80%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b2 Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	100%	
b3 Acquisto di arnie confondo a rete o modifica arnie esistenti	60%	Soggetti di cui all'articolo 2
b4 Acquisto degli idonei presidi sanitari	50%	Enti e forme associate
C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA		
c1 Mappatura aree nettariifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti.	100%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
c2 Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo c2.1 Acquisto arnie	60%	Soggetti di cui all'articolo 2 che esercitano il nomadismo
c2.2 Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	50%	
c2.3 Acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo	20%	
D PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI		
d1 Acquisto strumentazione	50%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
d2 Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli	50%	
d3 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali	80%	
E MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO COMUNITARIO		
e1 Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	60%	Soggetti di cui all'articolo 2
F COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		
f1 Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica. f2 Altra ricerca finalizzata al contenimento della diffusione di predatori	100%	Enti ed Istituti di ricerca

(19) Allegato così modificato dal comma 1 dell'*art. 1, D.M. 17 luglio 2014*.

(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

Allegato 2 ⁽²¹⁾

Voci di spesa non ammissibili

Acquisto di automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico

Acquisto elaboratori elettronici

Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali

Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature

Spese di trasporto per la consegna di materiali

IVA

Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili

Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento [*]

Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche

Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali Acquisto di materiale usato

[*] Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

Allegato 3 ⁽²²⁾

Ente: _____

Spese per Azione

Anno	A	B	C	D	E	F
€						

Azioni attuate

Anno _____	N°
AZIONE A	
Corsi e seminari	
Partecipanti	
Tecnici apistici	
Pubblicazioni stampate	
Pubblicazioni distribuite	
AZIONE B	
Trattamenti	
Alveari trattati	
Apicoltori beneficiari	
Attrezzature	
Apicoltori beneficiari	
Corsi	
Apicoltori beneficiari	
Progetti di ricerca (indagini di campo)	
Progetti di ricerca terminati	
AZIONE C	
Attrezzature	
Apicoltori beneficiari	
Cartografie	
Cartografie distribuite	
AZIONE D	
Attrezzature	
Laboratori beneficiari	
Apicoltori beneficiari	
Analisi	
Apicoltori beneficiari	
AZIONE E	
Sciami e api regine	
Apicoltori beneficiari	
Attrezzature	

	Apicoltori beneficiari	
AZIONE F	Progetti di ricerca	
	Progetti di ricerca terminati	

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

Allegato 4 ⁽²³⁾

Scadenziario

a) Fase di programmazione:

28 febbraio del I anno del triennio, ovvero 28 febbraio di uno degli anni successivi (articolo 4 comma 1) per l'invio dei sottoprogrammi regionali e ministeriali corredati dei dati strutturali e del patrimonio apistico regionale;

30 giugno del II e III anno del triennio per l'invio dei dati strutturali e del patrimonio apistico regionale;

30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente riformulati dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario.

b) Fase di attuazione:

15 aprile per la presentazione delle domande;

31 maggio per la comunicazione da parte di AGEA al Ministero delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni

31 agosto termine di effettuazione delle spese.

c) Comunicazioni:

31 dicembre per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni sulle azioni concluse.

Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

(23) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 15, comma 1, D.M. 25 marzo 2016*, a decorrere dal 19 maggio 2016, fatti salvi gli effetti spiegati sul programma triennale 2014-2016, sino alla naturale conclusione dello stesso.

Delib.G.R.		5	marzo	2010,	n.	158
Det.	Reg.	3	giugno	2010,	n.	1241
Delib.G.R.		23	febbraio	2010,	n.	268
Delib.G.R.		16	novembre	2010,	n.	737
Delib.C.R.		13	dicembre	2010,	n.	66
Delib.G.R.		24	luglio	2010,	n.	351
Delib.G.R.		2	novembre	2012,	n.	545
Delib.G.R.		19	settembre	2013,	n.	291
Det.	Reg.	16	dicembre	2014,	n.	G18052
Det.	Reg.	13	gennaio	2016,	n.	G00071
Delib.G.R.		22	febbraio	2013,	n.	177
Delib.G.R.		4	giugno	2014,	n.	1113
Det.	Reg.	3	dicembre	2014,	n.	428
Det.	Reg.	8 febbraio 2018, n. 37				

L. 24 dicembre 2004, n. 313 ⁽¹⁾.**Disciplina dell'apicoltura ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

(2) Vedi, anche, le disposizioni sull'anagrafe apistica nazionale contenute nel [D.M. 4 dicembre 2009](#).

1. Finalità.

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dall'art. 58-ter, comma 1, lett. a), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

2. Definizioni.

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' *articolo 2135 del codice civile*, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

3. Apicoltore e imprenditore apistico.

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' *articolo 2135 del codice civile*.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, il comma 1066 dell'art. 1, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

4. Disciplina dell'uso dei fitofarmaci.

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e

spontanee durante il periodo di fioritura o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 58-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Documento programmatico per il settore apistico.

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1221/97 del 25 giugno 1997](#), del Consiglio, e successive modificazioni, e della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);

b) tutela del miele italiano conformemente alla [direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001](#) del Consiglio;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#) e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettariifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica ⁽⁶⁾.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1 .

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata ⁽⁷⁾.

(6) Con [D.M. 10 gennaio 2007](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 61) è stato approvato il documento programmatico per il settore apistico (DAP) previsto dal presente comma. Vedi, anche, il [D.M. 27 luglio 2009](#).

(7) Vedi, anche, il comma 125 dell'[art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

6. Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

7. Risorse nettarifere.

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:

a) [preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), e successive modificazioni] ⁽⁸⁾;

b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

[\(8\)](#) Lettera abrogata dall'art. 58-ter, comma 1, lett. c), [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

8. Distanze minime per gli apiari.

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 896-bis. - (*Distanze minime per gli apiari*). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

9. Riconoscimento del servizio di impollinazione.

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell' *articolo 2135, secondo comma, del codice civile*.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#), e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

10. Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

11. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Delib.G.R.	14	marzo	2012,	n.	9/3106
L.R.	9	agosto	2013,	n. 23,	art. 1
L.R.	18	marzo	2010,	n. 6,	art. 1
L.R.	19 novembre 2012, n. 33, art. 1				

D.M. 20 luglio 1989, n. 298 ⁽¹⁾.

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della [legge 2 giugno 1988, n. 218](#), recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 1989, n. 198.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#);

Vista la [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#);

Visto l'[art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218](#);

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;

Considerato che ai sensi dell'[art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218](#), l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'indennità prevista dall'*art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218*, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.

2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi del *D.L. 29 settembre 1986, n. 594* ⁽³⁾; del *D.L. 14 marzo 1987, n. 86* ⁽⁴⁾; del *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* ⁽⁵⁾ e del *D.L. 27 luglio 1987, n. 303* ⁽⁶⁾.

3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.

(3) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(4) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(5) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(6) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

2. 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278 ⁽⁷⁾.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.

(7) Comma così sostituito dall'[art. 1, D.M. 19 agosto 1996, n. 587](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

3. 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:

a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio;

b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini ⁽⁸⁾;

c) Per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

(8) Lettera così sostituita dall'[art. 2, D.M. 19 agosto 1996, n. 587](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

4. 1. Il rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 dovrà essere preventivamente invitato sia a presenziare che a controfirmare il relativo verbale; dell'eventuale rifiuto alla controfirma sarà fatta menzione nel verbale stesso.

5. 1. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei

bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.

3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.

4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

6. 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'*art. 4 della [legge 2 giugno 1988, n. 218](#)*, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali;

b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali;

c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'*art. 264*

del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), dal regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) e dalla citata [legge 2 giugno 1988, n. 218](#).

3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'[art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30](#) ⁽⁹⁾.

4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì:

a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'[art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218](#), alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'[art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5.

8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'[art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988](#) deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

[\(9\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, D.M. 19 agosto 1996, n. 587](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

7. 1. Il decreto interministeriale 8 novembre 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1969) e il decreto interministeriale 27 aprile 1983 ⁽¹⁰⁾ (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1983) sono abrogati.

[\(10\)](#) Recante modifiche al [D.M. 8 novembre 1968](#).

8. 1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente decreto.

9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

SPECIE BOVINA

A) Bovini da latte e razze Frisona, Pezzata rossa italiana, Bruna e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedente la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Verona, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

B) Bovini da carne: razza Piemonte.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di

abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

C) Bovini da carne: razze Chianina, Marchigiana, Romagnola e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Siena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima dalla data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

D) Bovini da carne: razze Maremmana, Podolica, Sarda, Modicana, relativi incroci, nonché popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione di cui all'omonimo registro anagrafico A.I.A., istituito con [decreto ministeriale 19 settembre 1985](#).

Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ove manchi nei listini I.S.M.E.A. lo specifico dato relativo alla razza interessata, il valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica categoria appartenenti alla razza Maremmana.

E) Bovini da carne: razze di origine italiana o estera ed incroci diversi da quelli di cui alle lettere B, C, e D.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

F) Bovini da carne: vitelli a carne bianca a prescindere dalla razza di appartenenza.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Mantova e Vicenza, e riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi, pubblicati, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei

prezzi medi, per la stessa specie e categoria, riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi pubblicati dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e Vicenza, purché non risalenti a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Allegato 2

SPECIE SUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;

80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica «selezione»;

45% per riproduttori ibridi con qualifica «moltiplicazione»;

15% per riproduttori ibridi con qualifica «produzione» ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 4, D.M. 19 agosto 1996, n. 587* (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

Allegato 3

SPECIE OVINA E CAPRINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e sul mercato di Foggia, limitatamente all'Italia centrale, meridionale ed insulare e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e di Foggia limitatamente all'Italia centrale, meridionale e insulare, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali delle razze ovine da carne non iscritti ai libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati e dell'80% il valore medio degli animali delle razze ovine da latte e dei caprini non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato secondo i criteri sopraindicati.

Allegato 4

SPECIE EQUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

Allegato 5

SPECIE AVICOLA

A) Specie avicola: genere Gallus.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

B) Specie avicola: Tacchini.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

C) Specie avicola: Faraone.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino

settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

D) Specie avicola: Quaglie.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Allegato 6

SPECIE CUNICOLA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Forlì e Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo,

Forlì e Verona purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

L. 2 giugno 1988, n. 218 [ω](#).**Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali .**

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 giugno 1988, n. 144.

1. 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali nel territorio degli Stati membri.

2. 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) , è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario o al

soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'[articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti ⁽²⁾.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato

con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#). L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e le relative norme di attuazione ⁽³⁾.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Comma così modificato dal comma 9 dell'[art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi il [D.M. 20 luglio 1989, n. 298](#).

⁽³⁾ Comma così modificato dal comma 9 dell'[art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴⁾ L'[art. 2, O.M. 22 febbraio 1993](#) (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48), entrata in vigore, per effetto dell'[art. 3](#), il giorno stesso della sua pubblicazione, ha così disposto:

«[Art. 2. 1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2, L. 2 giugno 1988, n. 218](#), determinata sulla base dei criteri previsti dal [D.M. 20 luglio 1989, n. 298](#), è concessa ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2».

3. 1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) , assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

4. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

5. ... ⁽⁵⁾.

[\(5\)](#) L'articolo che si omette aggiunge, dopo il quinto, due commi all'art. 2, [L. 9 giugno 1964, n. 615](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

6. 1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) , sono

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

7. 1. Le disposizioni degli [articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590](#), relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffuse di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla [legge 15 ottobre 1981, n. 590](#), in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

8. ... ⁽⁶⁾.

[\(6\)](#) L'articolo che si omette aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'[art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#).

9. 1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'[articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457](#), è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi

successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.

3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'*articolo 19 della [legge 8 agosto 1972, n. 457](#)* .

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'*articolo 26 della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#)* .

Delib.G.R. 8 aprile 2010, n. 603
Delib.G.R. 6 agosto 2004, n. 769

Ministero della Salute

Decreto 16 settembre 2010

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Viste le ordinanze del TAR Lazio, sez. III quater, del 19 novembre 2008, n. 5368/08, n. 5396/08 e n. 5397/08, con le quali venivano respinte le domande cautelari per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del sopra citato decreto dirigenziale 17 settembre 2008, presentate dalle imprese titolari dei prodotti fitosanitari oggetto del decreto dirigenziale medesimo;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato n. 6826/08, n. 6827/08 e n. 6849/08 del 19 dicembre 2008 che, accolgono in parte, l'appello proposto dalle imprese interessate nei confronti delle suddette ordinanze del TAR del Lazio, con le quali viene ordinato all'amministrazione competente di fissare un congruo termine

temporale di scadenza della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, disposta dal decreto dirigenziale 17 settembre 2008;

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 febbraio 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla succitata ordinanza, di «fissazione del limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008»;

Visto il decreto dirigenziale 14 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 settembre 2009, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil;

Considerato, in particolare, che la direttiva 2010/21/UE impone agli Stati membri di definire ulteriori disposizioni, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato che nel corso della riunione del 14 luglio 2010 della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, è stata data informazione, in via preliminare, sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'anno 2010;

Considerato che la stessa Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari nella riunione medesima, ha ritenuto incompleti i dati presentati e che, quindi, si rende necessario completare la sperimentazione al fine di poter esprimere, solo dopo la presentazione all'Amministrazione della relazione conclusiva, comprendente una dettagliata descrizione dei protocolli sperimentali adottati, un parere definitivo;

Vista la relazione, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. n. 0007834 del 2 settembre 2010, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'anno 2010;

Considerato che la suddetta nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sottolinea che la rete di monitoraggio, attivata su tutto il territorio nazionale e prevista nell'ambito del progetto APENET, non ha rilevato, nella sostanza, eventi di mortalità anomala delle api in aree maidicole nella primavera 2010;

Considerato che emerge una situazione invariata rispetto a quella

evidenziata dalla sperimentazione effettuata nel corso dell'anno precedente, in quanto i dati di tale relazione confermano i risultati riportati nella precedente relazione, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 0020356 del 7 settembre 2009, sull'attività svolta e sui primi risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api», relativa all'anno 2009;

Considerato, inoltre, che nella nota prot. n. 0007834 del 2 settembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con cui è stata trasmessa la suddetta relazione viene sottolineato che lo studio degli effetti sub-letali delle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sulle api, in particolare per quanto concerne l'apprendimento, la memoria olfattiva e l'orientamento spaziale delle api ha evidenziato gli effetti negativi sulle api già a basse concentrazioni di principi attivi contenute nelle polveri rilasciate dalle macchine durante la semina;

Considerato che nella suddetta nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali viene precisato che la sperimentazione, sebbene abbia confermato i progressi ottenuti grazie alle nuove tecniche di concia delle sementi, non è ancora conclusa per quanto riguarda i dispositivi di abbattimento delle polveri sulle macchine seminatrici;

Considerato che per tale motivo è stato richiesto, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che coordina il progetto APENET, di potenziare l'attività volta alla messa a punto di nuovi e più efficaci prototipi di deflettore da utilizzare nelle macchine seminatrici;

Considerato, inoltre, che nella medesima nota, prot. n. 0007834 del 2 settembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è emersa chiaramente l'esigenza di sviluppare ulteriori sperimentazioni in campo su scala maggiore di quella finora utilizzata e che risulta evidente che la risoluzione della problematica debba essere ricercata in un ulteriore abbattimento delle polveri emesse, raggiungibile con una concia adeguata delle sementi e con l'utilizzo di macchine seminatrici opportunamente modificate;

Tenuto conto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con successiva nota prot. n. 0008073 del 9 settembre 2010 ha, pertanto, proposto un'ulteriore sospensiva dell'impiego delle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil nella concia delle sementi di mais, al fine di ultimare le sperimentazioni in atto, che verranno concluse, come specificato nella nota medesima, entro l'estate 2011 e di predisporre, di conseguenza, delle linee guida specifiche riguardo alle attrezzature da utilizzare per la semina delle sementi conciate ed alle relative modalità d'uso;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 0019970 del 14 settembre 2010 ha ritenuto condivisibile l'opportunità di un'ulteriore sospensiva dell'impiego delle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil nella concia delle sementi di mais, al fine di ultimare le sperimentazioni in atto;

Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 0029953 del 15 settembre 2010, ha proposto un'ulteriore sospensiva dell'impiego, fino al 30 giugno 2011, delle sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil nella concia delle sementi di mais, al fine di ultimare le sperimentazioni in atto;

Vista, inoltre, che con la medesima nota il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, informa di aver, affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) la conduzione di un'indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette, finalizzata a completare il quadro conoscitivo del progetto di ricerca APENET;

Tenuto conto che in detto studio e' prevista l'effettuazione di analisi e valutazioni, con criteri qualitativi e quantitativi, dei principali patogeni ed inquinanti ambientali, incluso l'uso di neonicotinoidi nelle attivita' agricole e che la conclusione dell'attivita' sperimentale di tale studio e' attesa per il mese di marzo 2011;

Ritenuto, pertanto, al fine di ultimare le sperimentazioni in atto, i cui dati non potranno essere acquisiti e valutati antecedentemente alla fine del primo semestre dell'anno 2011, e di poter, successivamente, elaborare, alla luce delle ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni tecniche specifiche necessarie per la piena attuazione delle misure disposte dalla direttiva 2010/21/UE, di dover procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009;

Considerato che, alla luce della citata nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0008073 del 9 settembre 2010 e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 0029953 del 15 settembre 2010 e tenuto, altresì, conto delle esigenze delle imprese del settore dei prodotti fitosanitari, si ritiene di dover stabilire, quale termine finale della sospensione, la data del 30 giugno 2011, al fine di consentire a dette imprese, nell'ipotesi di esito favorevole delle sopra citate sperimentazioni, l'approntamento delle attivita' finalizzate all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la concia delle sementi per la campagna di semina 2011/2012;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 14 settembre 2009, e' prorogato al 30 giugno 2011.

Il presente decreto verra' notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: Borrello

L.R. Puglia 14 novembre 2014, n. 45 [\(1\)](#).**Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura** [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 novembre 2014, n. 162.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la Det. reg. 20 maggio 2015, n. 182.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Puglia riconosce l'apicoltura come attività utile a garantire l'impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell'ape domestica, "Apis mellifera", in particolare della sottospecie ligustica e delle popolazioni autoctone locali.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (*Disciplina dell'apicoltura*), la tutela e lo sviluppo sostenibile dell'allevamento delle api sul territorio regionale, nonché la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, regolamentando l'uso dei prodotti fitosanitari sulle piante coltivate e spontanee durante il periodo della fioritura.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, valgono tutte le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della L. 313/2004](#) e per quanto in essa non espressamente previsto si intende per:

- a) favo, la struttura di cera realizzata entro un apposito telaio dalle api;
- b) famiglia, la colonia di api con regina, avente favi coperti da api;
- c) apiario stanziale, l'insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco di almeno un anno;
- d) apiario nomade, l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- e) apiario in stato di abbandono, l'apiario in evidente stato di incuria, esposto alle azioni di saccheggio da parte di api provenienti da altri apiari;

f) apicoltore, la persona fisica o giuridica, iscritta all'Anagrafe apistica, di cui al [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009](#) (*Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale*), proprietaria o detentrica di uno o più apiari, che conduce gli alveari ai sensi della [L. 313/2004](#) e nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia sanitaria;

g) forme associative, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltori, le organizzazioni dei produttori (OO.PP.) del settore apistico, i consorzi di tutela del settore apistico;

h) prodotti dell'apicoltura, il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api, le api regine, il pane delle api, i favi di covata e i relativi derivati, quali l'idromele e l'aceto di miele;

i) prodotti primari dell'attività apistica, qualsiasi prodotto alimentare che durante la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione non ha subito modificazioni della propria natura;

j) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, la cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell'ambito del territorio provinciale, di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio;

k) prodotti fitosanitari, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive così come definiti dal [decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194](#) (*Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari*).

Art. 3 *Indicazioni generali.*

1. Tutte le attività aziendali, compreso l'allevamento delle api, relative alla produzione dei prodotti primari dell'attività apistica sono considerate produzioni primarie e sono sottoposte alla disciplina del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari.

2. Le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio dei prodotti primari dell'apicoltura, che non determinino modificazioni del prodotto primario, svolte al di fuori del contesto aziendale, restano disciplinate dal regolamento (CE) n. 852/2004 fino a emanazione di specifiche norme.

3. Ai fini della gestione dell'Anagrafe apistica, la Regione e le relative aziende sanitarie locali (ASL), gli apicoltori e le loro associazioni riconosciute si avvalgono del sistema informatico della Banca dati

apistica (BDA), con le modalità definite dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009](#).

4. Le strutture del competente Servizio della Regione Puglia, ferma restando ogni competenza delle ASL regionali per le attività finalizzate ai controlli sanitari e di attuazione dell'anagrafe apistica, effettuano la vigilanza e il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione della presente legge. In occasione di eventi straordinari, le attività di vigilanza e controllo, in ossequio alla presente legge, possono essere effettuate congiuntamente con le ASL.

5. Le strutture deputate alla vigilanza e al controllo di cui al comma 4 procedono all'accertamento delle violazioni e alle eventuali irrogazioni delle sanzioni amministrative previste, secondo quanto disposto nel capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (*Modifiche al sistema penale*).

Art. 4 *Albo regionale degli organismi associativi* ⁽³⁾.

1. È istituito presso il competente Servizio della Regione Puglia l'Albo degli organismi associativi del settore apistico, costituiti con atto notarile registrato, operanti sul territorio regionale.

2. I legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda al competente Servizio della Regione Puglia per l'iscrizione all'Albo regionale, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo e impegnandosi a comunicare ogni aggiornamento dei dati relativi al numero dei soci e al numero degli alveari, denunciato dai propri soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono svolgere, in favore dei propri associati, attività di:

- a) informazione e divulgazione;
- b) formazione;
- c) assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico.

4. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono, inoltre, realizzare ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti e richiedere per conto dei propri associati incentivi previsti dalla normativa vigente.

5. Le associazioni e le altre strutture di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4/2009 collaborano con i servizi veterinari delle ASL ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

[\(3\)](#) Vedi, anche, la lettera d), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 5 Osservatorio apistico regionale ⁽⁴⁾.

1. È istituito, presso il competente Servizio della Regione Puglia, l'Osservatorio apistico regionale a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri e proposte su iniziative del comparto apistico;
- b) proporre programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e promozione delle produzioni;
- c) suggerire metodi di tutela degli insetti pronubi;
- d) indicare studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della presente legge;
- e) provvedere a una capillare opera di sensibilizzazione sull'utilizzo improprio di fitofarmaci, mediante appropriati mezzi di divulgazione.

2. L'Osservatorio apistico regionale, ogni anno, sulla base delle denunce afferenti le morie di api a causa dell'uso di prodotti fitosanitari, e in seguito agli esiti dei relativi accertamenti delle strutture competenti, segnala i prodotti dannosi per la specie e suggerisce le tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti.

3. L'Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in carica tre anni e ne fanno parte:

- a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente dell'Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
- c) il dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- d) un esperto in materia apistica designato dall'Istituto zooprofilattico;
- e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;

- f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università pugliesi;
- g) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori, di cui all'articolo 4, maggiormente rappresentativi a livello regionale, la cui rappresentatività è determinata dall'indice più elevato, derivante dal rapporto tra il numero totale di alveari, riferito alla specifica associazione e il numero dei soci apicoltori dell'associazione più numerosa, tra tutte le associazioni riconosciute a livello regionale;
- i) il funzionario dell'Ufficio regionale relativo al Servizio competente, con funzioni anche di Segretario.

4. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito, esente da ogni rimborso.

5. Il Presidente convoca l'Osservatorio apistico regionale almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei componenti.

[\(4\)](#) Vedi, anche, la lettera e), [Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441](#).

Art. 6 *Identificazione degli apiari.*

1. Al fine di limitare i casi di abigeato e per un miglior controllo sanitario, ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio della Regione Puglia è individuato attraverso il cartello identificativo, contenente almeno il codice univoco del proprietario o del detentore, rilasciato dall'ufficio della ASL territorialmente competente. È consentito, in aggiunta al cartello identificativo, anche l'uso di altri sistemi di riconoscimento.

2. L'identificazione è resa visibile mediante apposizione di uno o più cartelli posizionati nell'apiario o nelle immediate vicinanze e il codice univoco identificativo può essere riportato su ciascuna arnia.

3. L'identificazione degli apiari nomadi, posizionati sul territorio regionale e provenienti da altre regioni, deve essere conforme alla disciplina vigente in materia di anagrafe apistica, fermo restando il rispetto delle norme regionali.

4. Il proprietario o il detentore è responsabile dell'identificazione dell'apiario.

5. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo comporta una sanzione amministrativa pari a 20 euro per alveare nell'ambito dell'apiario non identificato e comunque non inferiore ad euro 200 e non superiore ad euro 500.

Art. 7 *Obblighi degli apicoltori.*

1. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari, anche per coloro che praticano il nomadismo, di farne denuncia al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. Chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 (*Imprenditore agricolo*) del codice civile o esercita l'attività di apicoltore professionista è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività, al fine di essere registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'articolo 4.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004:

a) gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato non più di dieci alveari;

b) i produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura e che abbiano denunciato non più di trenta alveari;

c) gli apicoltori senza produzioni edibili di prodotti dell'apicoltura.

5. I produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura, benché esenti dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004, sono tenuti al rispetto delle regole base di igiene degli alimenti e di buona prassi agricola.

6. Tutti gli apicoltori che detengono e conducono alveari hanno l'obbligo di compilare fedelmente il registro dei farmaci, conformemente alle prescrizioni del [decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193](#) (*Attuazione della [direttiva 2004/28/CE](#) recante codice comunitario dei medicinali veterinari*), e conservarlo, per almeno cinque anni, congiuntamente a

qualsiasi altra registrazione atta a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale e ai fini della tracciabilità.

7. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi pubblici previsti per il settore apistico.

Art. 8 *Aspetti sanitari.*

1. L'Apis mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544-bis (*Uccisione di animali*) e 544-ter (*Maltrattamento di animali*) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente.

2. Al fine di controllare il rischio di diffusione di patologie, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale del Servizio veterinario territorialmente competente, che può richiedere la collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 4.

3. Se dall'ispezione effettuata risulti la sussistenza del rischio di diffusione di malattie infettive, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono sono distrutti dal legittimo proprietario, se identificato; in caso di mancata individuazione, la ASL informa il Comune o l'Ente di competenza, che provvede alla distruzione, fatta salva la facoltà di rivalsa in caso d'identificazione del responsabile.

4. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio apistico regionale, delle Associazioni degli apicoltori, di esperti apistici e degli stessi apicoltori.

Art. 9 *Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari* ⁽⁵⁾.

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'*articolo 5 della L. 313/2004*, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi alle api:

a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;

b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall'ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell'Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.

[\(5\)](#) Vedi, anche, la lettera b), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 10 *Disciplina del nomadismo proveniente da altre regioni.*

1. La Regione Puglia riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse.

2. Ai fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del patrimonio apistico, sono utilizzati per il nomadismo solo alveari provenienti da apiari posti sotto il controllo sanitario e per i quali non sia stato disposto il divieto di spostamento e non sussistano vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività del nomadismo sul territorio pugliese di dotarsi dell'attestazione sanitaria, rilasciata dal medico veterinario della ASL di provenienza competente, che certifichi l'assenza di malattie infettive e diffuse ⁽⁶⁾.

4. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio della regione Puglia devono inoltrare apposita comunicazione con rapporto di ricevimento, almeno quindici giorni prima dello spostamento, al competente Servizio della Regione Puglia, fermo restando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente ⁽⁷⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i dati anagrafici del proprietario e il codice identificativo, l'attestazione sanitaria, le indicazioni del luogo di destinazione degli alveari, la certificazione attestante la razza delle api trasferite e i motivi della movimentazione ⁽⁶⁾.

6. Gli uffici del Servizio competente della Regione Puglia, preso atto delle indicazioni dell'Osservatorio apistico, istruiscono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la relativa richiesta in considerazione della consistenza del patrimonio apistico di provenienza, delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei vincoli relativi all'esistenza di altri apicoltori che svolgono abitualmente l'attività produttiva in maniera stanziale o nomade.

7. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4 senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.

8. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli apiari stanziali sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio apistico regionale, che, dall'analisi della densità e delle essenze nettariifere esistenti sul territorio interessato in quel determinato periodo dell'anno, fornisce ogni elemento utile.

9. In assenza di provvedimento della Giunta regionale gli apicoltori che praticano il nomadismo sul territorio pugliese sono tenuti al rispetto di una distanza non inferiore a duecento metri dagli altri apiari stanziali o nomadi già ubicati in loco.

10. Gli apicoltori che violano una delle disposizioni indicate all'articolo 10 sono passibili di una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

[\(6\)](#) Vedi, anche, la lettera m), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

[\(7\)](#) Vedi, anche, la lettera c), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 11 *Disciplina del nomadismo nell'ambito regionale.*

1. Il nomadismo nell'ambito regionale è il trasferimento di alveari oltre tre chilometri di distanza dal luogo di ubicazione originario. Esso avviene fondamentalmente per due ragioni:

- a) incremento del raccolto;
- b) espletamento del servizio di impollinazione.

2. L'apicoltore pugliese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Almeno sette giorni prima dello spostamento, è fatto obbligo di comunicare alla ASL di destinazione i propri dati identificativi, la località, il numero degli alveari collocati e un'autocertificazione in cui risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffusive [\(8\)](#).

3. Il Servizio veterinario della ASL può disporre eventuali controlli sanitari, i quali saranno eseguiti in presenza dell'apicoltore, a cui è fatto obbligo di fornire l'assistenza necessaria.

4. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

[\(8\)](#) Vedi, anche, la lettera m), *Delib.G.R. 6 aprile 2016, n. 441*.

Art. 12 *Allevamento e selezione delle api regine.*

1. Per salvaguardare l'Apis mellifera, la Regione Puglia, riconoscendo l'importanza della selezione di api regine della sottospecie ligustica, sentito l'Osservatorio apistico regionale, può delimitare appositi areali destinati alla selezione in purezza dell'Apis mellifera ligustica, disciplinandone le modalità e le sottospecie da allevare, le distanze degli apiari non coinvolti nell'attività selettiva e le zone di rispetto dall'area protetta.

Art. 13 *Forestazione.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito dei programmi di rimboschimento, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, promuove l'impianto di specie vegetali di particolare interesse apistico, allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele regionale.

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. Con cadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare permanente in ordine a:

a) livelli di protezione della biodiversità dell'ape domestica (*Apis mellifera*), con particolare riferimento alla sottospecie ligustica, sul territorio regionale;

b) incremento e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura pugliese, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore specifico;

c) entità del nomadismo, sia proveniente da altre regioni, che nell'ambito regionale.

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono introitati dalla Regione Puglia in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione n. 3066240, nell'ambito della U.P.B. 03.04.02 del bilancio regionale, denominato "Sanzioni amministrative del settore apistico ai sensi della [legge regionale n. 45/2014](#)". Al capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, di nuova istituzione n. 111214, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, denominato "Risorse a favore dell'attività dell'apicoltura pugliese".

Art. 16 *Abrogazione.*

1. La [legge regionale 8 giugno 1985, n. 61](#) (*Interventi regionali a favore dell'apicoltura*), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1](#) della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. Abruzzo 9 agosto 2013, n. 23 ⁽¹⁾.**Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale.

CAPO I**Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo****Articolo 1** *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:

a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;

b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;

c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attività di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;

d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica spinola*) con particolare riferimento agli ecotipi locali;

e) alla promozione attraverso l'ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;

- b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese;
- c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;
- d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;
- e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambiente e al sociale;
- f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.

4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura.

5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli *articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004*.

2. In particolare, si intende per:

- a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
- b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;
- d) arnia: il contenitore per api;
- e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- f) apiario: un insieme unitario di alveari;
- g) postazione: il sito di un apiario;

h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3. Con il termine di "apicoltura" si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. Sono considerati prodotti agricoli:

- a) il miele;
- b) la cera d'api;
- c) la pappa reale o gelatina reale;
- d) il polline;
- e) il propoli;
- f) il veleno d'api;
- g) le api e le api regine;
- h) l'idromele e l'aceto di miele.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla [legge n. 313 del 2004](#), ai fini della presente legge si intende per:

- a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
- b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
- c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
- d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
- e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 17.

Articolo 3 *Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispose un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori

regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'[articolo 3, comma 4, lettera b\)](#), [del decreto ministeriale 4 dicembre 2009](#) (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Articolo 4 *Commissione apistica regionale.*

1. È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.

2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'[art. 3](#);

h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla [legge regionale 8 maggio 2012 n. 19](#) (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");

i) un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;

j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

Articolo 5 *Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività* ⁽²⁾.

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.

2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

(2) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 22](#), a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 5. Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività. 1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 14](#).

2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al [art. 3](#), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.».

Articolo 6 *Distanze minime per gli apiari.*

1. Nell'ubicazione degli apiari, l'apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell'[articolo 8 della legge n. 313 del 2004](#).

Articolo 7 *Disciplina del nomadismo.*

1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 8 *Alimentazione delle famiglie di api.*

1. Ai sensi della [legge n. 313/2004, articolo 9, comma 4](#), sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Articolo 9 *Elenco regionale allevatori di api regine.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di *Apis mellifera ligustica spinola* al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.

2. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 10 *Zone di rispetto.*

1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di *Apis mellifera ligustica spinola* e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'[art. 9](#) e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. Le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 11 *Uso di fitofarmaci.*

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.

2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Articolo 12 *Risorse nettariifere.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'[articolo 3](#) e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettariifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettariifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.
3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'[articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004](#), agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 13 *Indennità compensative.*

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004*, può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 14 *Norme igienico-sanitarie.*

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Articolo 15 *Piano apistico regionale* ⁽³⁾.

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'*articolo 5 della legge n. 313 del 2004*, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'*art. 3*, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura.
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.
3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la

promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.

4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l'attuazione del Piano.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 gennaio 2016, n. 15/P](#) e la [Delib.G.R. 29 luglio 2019, n. 448](#).

Articolo 16 *Finanziamenti a favore dell'apicoltura.*

1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'[articolo 15](#).

Articolo 17 *Regolamento di attuazione.*

1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'[articolo 2](#), comma 5, lett. f).

b) le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'[articolo 7](#);

c) le modalità per l'istituzione dell'elenco di cui all'[articolo 9](#);

d) modalità per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'[articolo 10](#);

e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Articolo 18 *Sanzioni amministrative.*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 6](#) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'[articolo 11](#), commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[art. 7](#) comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.

Articolo 19 *Vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Articolo 20 *Abrogazioni.*

1. È abrogato il comma 2, dell'[articolo 15](#), della [legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio

di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (*art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81*) - Legge finanziaria regionale".

Articolo 21 *Norma finanziaria.*

1. Il Piano apistico di cui all'*articolo 15* trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della *L.R. 25 marzo 2002, n. 3* (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

CAPO II

Ulteriori disposizioni normative

Articolo 22 *Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.*

1. Il comma 7, dell'*articolo 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" è sostituito dal seguente: "7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo

nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013."

Articolo 23 *Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6.*

1. Il comma 1, dell'*articolo 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6* recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:

"1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di euro 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza."

2. Dopo il comma 1, dell'*articolo 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6* è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 20.000,00 a favore della Società Cooperativa "Nuovo progresso società cooperativa" con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")."

Articolo 24 *Abrogazione della L.R. 5 giugno 2013, n. 13.*

1. La *legge regionale 5 giugno 2013, n. 13* recante "Modifica al comma 7, dell'*art. 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2* recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'*art. 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6* recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo" è abrogata.

Articolo 25 *Intervento straordinario in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo.*

1. Al fine di salvaguardare le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, la Regione concede alla medesima Associazione per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all'anno 2011.

2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400, denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame", del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Articolo 26 *Modifiche alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12.*

1. L'articolo 7, della L.R. 28 maggio 2013, n. 12 recante "Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico" è sostituito dal seguente:
"Art. 7

(Contributo straordinario all'Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)

1. Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di euro 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre 1994, n. 74" e con lo stanziamento di euro 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 - 51609.1 denominato "Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento."

2. Dopo l'*articolo 7, della L.R. 12/2013* è inserito il seguente articolo:
"Art. 7-bis
(Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)
1. Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2013 di euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso dell'esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per euro 400.000,00 a favore del COTIR, euro 280.000,00 a favore del CRAB ed euro 35.000,00 a favore del CRIVEA."

Articolo 27 *Sostituzione della tabella di cui all'allegato 3 alla L.R. 2/2013.*

1. La tabella di cui all'"Allegato 3", dell'*articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2*, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Articolo 28 *Variazione al bilancio di previsione 2013.*

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la *legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3*, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

Articolo 29 *Modifiche agli articoli 15-ter e 15-quater della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143.*

1. All'*articolo 15-ter, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143* (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole "entro

il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013".

2. All'[articolo 15-quater, comma 3, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dall'insediamento."

3. All'[articolo 15-quater, comma 7, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) le parole "entro il termine perentorio del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dall'insediamento."

Articolo 30 *Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all'articolo 48 della [legge regionale 18 maggio 2000, n. 95](#).*

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad Euro143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l'annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di cui all'[articolo 5, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95](#) (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'[articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'[articolo 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95](#).

Articolo 31 *Modifiche alla [legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68](#).*

1. Al comma 5, dell'[articolo 21, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68](#), recante "Disposizioni di adeguamento agli [articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 2013](#). Modifiche alla [legge regionale 10 agosto 2010, n. 40](#) (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.", le parole del secondo periodo "dell'adozione" sono sostituite dalle parole "della presentazione".

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 32 *Entrata in Vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.